

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER RICAMBI E ACCESSORI

(Edizione Aprile 2016)

Le presenti Condizioni Generali (le “**Condizioni**”) vengono sottoscritte in data \_\_\_\_\_,

**tra**

“**PIAGGIO & C. S.p.A.**” con sede legale in Pontedera (Pisa), Viale R. Piaggio n. 25, capitale sociale Euro 205.941.272,16, iscritta alla Registro delle Imprese di Pisa con numero di Cod. Fiscale 04773200011, P.I. 01551260506, R.E.A. Pisa 134077, soggetta a direzione e coordinamento di Immsi S.p.A., in persona del suo legale rappresentante munito di procura speciale, ing. Diego Graffi, qui di seguito definita “**Piaggio**”.

- da una parte -

**e**

....., con sede in ....., P.IVA ....., iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n. .... qui di seguito il “**Fornitore**”

- dall'altra parte-

Piaggio ed il Fornitore vengono definiti singolarmente quali la “**Parte**” e, collettivamente, quali le “**Parti**”.

### ARTICOLO I - DEFINIZIONI; ALLEGATI

**1.1** In aggiunta ai termini definiti in altri articoli delle presenti Condizioni i seguenti termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato specificato di seguito:

- “**Accessori**” : i componenti non a corredo dei Prodotti che verranno forniti a Piaggio in base agli Ordini emessi da quest’ultima (come di seguito definiti);
- “**Autorità**”: qualsiasi autorità, italiana o straniera, (ivi inclusa, senza limitazione alcuna, comunitaria), giudiziaria, legislativa, esecutiva o amministrativa;
- “**Cliente**”: Si intendono i Clienti ai quali Piaggio fornisce il Prodotto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il dealer, l’importatore etc.;
- “**Contratto di Fornitura**” : il contratto di fornitura concluso tra Piaggio ed il Fornitore per la fornitura di, Ricambi e/o Accessori quale di volta in volta perfezionato ai sensi dell’articolo 3.2;
- “**Diritti di Proprietà Intellettuale**”: si intendono i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a brevetti per invenzione, per disegno ornamentale, per modello di utilità, know-how, marchi di prodotto o di servizio, diritti su disegni, nomi, insegne, ditte, denominazioni e marchi di fatto, diritti d’autore attuali e futuri, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti, nonché i segreti commerciali, i diritti di segretezza ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura similare o avente effetto equivalente;
- “**Informazioni Tecniche**”: tutte le informazioni, le specifiche tecniche (ivi incluse le Specifiche Tecniche, come di seguito definite), i dati, i documenti, i rapporti, i fogli di lavoro, i progetti, i modelli, le conoscenze tecniche e tecnologiche, brevettabili o meno, di qualsiasi tipo e in qualsiasi formato, di proprietà di Piaggio, comunicate o comunque messe a disposizione del Fornitore per la fabbricazione, progettazione, sperimentazione, sviluppo e/o fornitura dei Prodotti e dei relativi prototipi a Piaggio;
- “**Leggi**” : ogni disposizione di legge, regolamentare, amministrativa, sia italiana che straniera (inclusa, senza limitazione alcuna, comunitaria), quale di volta in volta in vigore, nonché ogni provvedimento amministrativo o giurisdizionale emesso da qualsivoglia Autorità;
- “**Materiali**”: qualsiasi materiale e/o componente utilizzato per la fabbricazione dei Ricambi e/o Accessori;
- “**Ordine**” indica la richiesta indirizzata da Piaggio al Fornitore inserita secondo la procedura ordini del manuale di qualità ISO, finalizzato all’acquisto dei relativi Ricambi e Accessori. Gli Ordini potranno essere “Chiusi” se riferiti a quantità e programmi di consegne definiti nell’Ordine, o “Aperti” (c.d. listino di fornitura) se riferiti alla fornitura di Prodotti su base continuativa e quindi con quantità e programmi di consegna non definiti nell’Ordine;

- “Persona” significa qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, società di capitali, società di persone, filiale di società, associazione, “*joint venture*”, consorzio, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico, ente locale o divisione amministrativa dei medesimi;
- “Piano di Consegna” indica il programma di consegna dei Ricambi e/o Accessori riferito ad un Ordine Aperto;
- “Prodotti” indica i Ricambi e/o gli Accessori oggetto del Contratto di Fornitura anche definiti Ricambi e/o Accessori;
- “Rappresentanti”: indica, con riferimento a qualsivoglia Persona, ognuno dei dirigenti, amministratori, soci, dipendenti, agenti, consulenti legali, contabili, finanziari ed altri consulenti, *partners* finanziari ovvero altra Persona associata a, od agente per conto di, tale Persona;
- “Ricambi”: si intendono le parti di ricambio di cui il Fornitore dovrà garantire la fornitura a Piaggio in base ai termini ed alle condizioni di cui alle presenti Condizioni.

1.2 Formano parte integrante e sostanziale delle Condizioni i seguenti Allegati:

- Allegato 1: Qualità Ricambi e Accessori;  
Allegato 1.1.- Qualità dei Prodotti a tempo zero;  
Allegato 1.2. – Difettosità dei prodotti in esercizio;
- Allegato 2: Fornitura Ricambi e Accessori;
- Allegato 3: Prototipi e campioni di omologazione;
- Allegato 4: Regolamento utilizzo del Portale.

1.3 Piaggio si riserva il diritto di aggiornare periodicamente gli allegati dandone idonea comunicazione scritta al Fornitore. Gli aggiornamenti degli Allegati si intenderanno accettati dal Fornitore qualora quest’ultimo non dichiari espressamente per iscritto di non accettarli entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

## ARTICOLO II – OGGETTO

- 2.1 Le presenti Condizioni contengono i termini e condizioni generali del rapporto tra Piaggio e il Fornitore relativo alla fornitura a Piaggio di Ricambi e/o Accessori.
- 2.2 Le presenti Condizioni si applicano ad ogni Contratto di Fornitura anche se ivi non espressamente richiamate. Le Parti potranno concordare per iscritto condizioni speciali di fornitura con la precisazione che, in caso di conflitto con le disposizioni previste nelle presenti Condizioni, prevarranno, nell’ordine, quelle contenute: a) nell’Ordine; e b) nelle Condizioni.
- 2.3 Resta espressamente inteso che la sottoscrizione delle presenti Condizioni da parte del Fornitore non crea alcun obbligo in capo a Piaggio di assegnare al Fornitore la fornitura dei Ricambi e/o Accessori fino a che tra le Parti non siano conclusi specifici Contratti di Fornitura ai sensi dell’articolo 3.2 che segue.

## ARTICOLO III - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 3.1 Piaggio trasmetterà al Fornitore a mezzo posta, telefax o e-mail gli Ordini contenenti l’indicazione specifica di:
- i) caratteristiche tecniche, qualitative e funzionali relative ai Prodotti (le “**Specifiche Tecniche**”);
  - ii) condizioni di marcatura, imballaggio, etichettatura ed identificazione con specifici codici dei Ricambi e/o Accessori;
  - iii) prezzo concordato per ciascun Prodotto e termini di pagamento del corrispettivo;
  - iv) eventuali ulteriori condizioni particolari della fornitura, anche in deroga alle presenti Condizioni Generali;
  - v) quantità dei Prodotti richiesti;
  - vi) termini di resa , modalità e termini di consegna.

In caso si tratti di Ordini Aperti, l'Ordine non conterrà gli elementi indicati nel precedente punto v). Piaggio comunicherà al Fornitore la quantità di Prodotti richiesta ed il relativo Piano di Consegna secondo le modalità meglio dettagliate in **Allegato 2 ("Fornitura e Logistica Ricambi e Accessori")**.

- 3.2 I singoli Contratti di Fornitura si perfezioneranno mediante l'accettazione da parte del Fornitore degli Ordini emessi da Piaggio. L'Ordine si intenderà accettato qualora il Fornitore:
- i) faccia pervenire a Piaggio a mezzo posta, telefax o e mail la propria accettazione ovvero non faccia pervenire a Piaggio il proprio rifiuto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine;
  - ii) inizi l'esecuzione dell'Ordine senza aver richiesto, in una delle forme previste al punto i), la modifica di uno degli elementi dell'Ordine.

#### **ARTICOLO IV – ESCLUSIVA**

- 4.1 Le Parti potranno concordare di volta in volta che la fornitura dei Ricambi e/o Accessori a Piaggio avvenga in esclusiva. In tali casi, il Fornitore si impegna a fabbricare gli stessi esclusivamente nell'interesse e per conto di Piaggio, a fornirli, in esclusiva, a quest'ultima ed a non fabbricare, distribuire, commercializzare e/o vendere, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, i Prodotti oggetto del Contratto di Fornitura a qualsiasi Persona.
- 4.2 Resta inteso che laddove venga pattuita l'esclusiva ai sensi dell'articolo 4.1 che precede, tale patto verrà stipulato esclusivamente a favore di Piaggio, la quale, compatibilmente con la proprietà intellettuale delle Parti, sarà libera di acquistare i Prodotti da fornitori diversi dal Fornitore o di provvedere con mezzi propri alla fabbricazione dei Prodotti senza alcun obbligo e/o responsabilità nei confronti del Fornitore.

#### **ARTICOLO V – PRODUZIONE**

- 5.1 Le attività di fabbricazione dei Ricambi e/o Accessori saranno eseguite dal Fornitore presso i propri stabilimenti e locali o presso gli stabilimenti di eventuali subfornitori dei quali il Fornitore si rende garante e responsabile nei confronti di Piaggio ed in conformità alle Specifiche Tecniche, quali allegate a ciascuna, all'Ordine ovvero separatamente comunicate da Piaggio.

A tale proposito, il Fornitore potrà subappaltare, in tutto o in parte, la fabbricazione dei Prodotti sia in Italia che all'estero fermo restando che, in tali casi, il Fornitore dovrà ottenere da ciascun subappaltatore l'impegno a: (i) non utilizzare, direttamente e/o indirettamente, i disegni, i modelli, i prototipi, le fotografie e gli stampi realizzati per la produzione dei Prodotti oggetto del presente Contratto in modo lesivo dei diritti di proprietà intellettuale concessi in licenza al Fornitore e (ii) non fabbricare, direttamente o indirettamente, i Prodotti per qualunque persona diversa dal Fornitore.

- 5.2. Piaggio avrà diritto di accedere agli stabilimenti del Fornitore e dai suoi subappaltatori e/o subfornitori con preavviso di 2 (due) giorni, durante il normale orario di lavoro ed in ogni caso senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività del Fornitore e dai suoi subappaltatori e/o subfornitori, direttamente o attraverso propri Rappresentanti, al fine di effettuare ispezioni e controlli atti a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi del Contratto di Fornitura.

#### **ARTICOLO VI - ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO**

- 6.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura e l'identificazione dei Prodotti dovranno essere effettuati dal Fornitore in base alle istruzioni fornite da Piaggio ed allegate all'Ordine. In difetto di istruzioni da parte di Piaggio, i Prodotti saranno imballati secondo la migliore prassi di mercato e comunque in maniera tale da assicurare la tutela ed integrità dei Prodotti, e saranno identificati con un cartellino, possibilmente di formato standard ODETTE (210x148), adeguatamente fissato all'unità di carico e contenente le seguenti informazioni: (i) numero di codice identificativo del Fornitore, (ii) codice identificativo del Prodotto, (iii) quantità del Prodotto contenuta nell'unità di imballo, (iv) riferimenti di rintracciabilità (di regola numero e data di produzione del lotto) nel caso si tratti di Prodotti di sicurezza.
- 6.2 I Prodotti dovranno essere accompagnati da rimesso di consegna, nel numero di copie richiesto da Piaggio, il quale dovrà specificare: (i) la matricola o numero identificativo delle Informazioni Tecniche di riferimento, (ii) i dati del Fornitore, (iii) il tipo, descrizione e codice identificativo dei Prodotti consegnati, (iv) la data di spedizione, (v) il numero e i dati dell'Ordine, (vi) il quantitativo del lotto di Prodotti spedito, (vii) il numero dei colli e (viii) ogni altro dato e indicazione specificati nell'Ordine. Ciascun rimesso di consegna dovrà contemplare i Prodotti oggetto di un solo Ordine.

## **ARTICOLO VII – LOGISTICA DI FORNITURA; CONSEGNA**

- 7.1 La fornitura dei Prodotti a Piaggio dovrà avvenire nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni specificate in **Allegato 2 (“Fornitura Ricambi e Accessori”)** e nell’Ordine.
- 7.2 La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata dal Fornitore nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni di resa stabilite nell’Ordine. In mancanza di esplicita indicazione nell’Ordine, i Prodotti saranno consegnati franco Magazzino Piaggio di destinazione.
- 7.3 La proprietà dei Prodotti si intende trasferita all’atto della consegna dei Prodotti presso il Magazzino Piaggio di destinazione, salvo diversamente previsto dalle condizioni di resa concordate; i rischi afferenti al danneggiamento e/o alla perdita dei Prodotti si intendono trasferiti a Piaggio all’atto della consegna secondo le condizioni di resa applicabili.
- 7.4 Le Parti riconoscono che il mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti stabilito nell’Ordine, in caso di Ordine Chiuso ovvero nel Piano di Consegna, nel caso di Ordine Aperto (la “**Data di Consegna**”), da parte del Fornitore, è da considerarsi inadempimento grave. Fermo quanto previsto all’articolo 17.2, in caso di superamento della Data di Consegna dei Prodotti, Piaggio avrà facoltà di (i) risolvere il Contratto di Fornitura ai sensi dell’articolo 18.1 o (ii) pretenderne in ogni caso l’esecuzione, fermo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 7.5 In caso di consegna pervenuta in anticipo Piaggio avrà facoltà di (i) rispedire al Fornitore i Prodotti ricevuti, a spese ed a rischio del Fornitore, addebitando allo stesso eventuali spese di magazzinaggio, ovvero (ii) prendere in consegna la merce senza modifica dei termini di pagamento.
- 7.6 Piaggio avrà facoltà di ispezionare i Prodotti alla consegna per verificarne la qualità e la conformità rispetto all’Ordine. In nessun caso la presa in carico dei Prodotti può costituire implicita attestazione della conformità degli stessi a quanto pattuito, né potrà impedire a Piaggio future contestazioni o l’esercizio dei diritti previsti dalle presenti Condizioni e/o dalla legge.
- 7.7 Qualora Piaggio accerti la non conformità quantitativa dei Prodotti rispetto a quanto specificato nell’Ordine Chiuso ovvero nel Piano di Consegna, in caso di Ordine Aperto, Piaggio comunicherà tale circostanza al Fornitore per iscritto ed avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:
- (i) accettare le differenze quantitative riscontrate modificando l’Ordine Chiuso o il Piano di Consegna;
  - (ii) non accettare le forniture parziali ovvero eccedenti quelle pattuite e, qualora il Fornitore non provveda all’immediato ritiro delle forniture in eccesso, restituirle al Fornitore a sue spese e rischio, addebitando al medesimo le spese di magazzinaggio;
  - (iii) diffidare il Fornitore a porre rimedio all’inadempimento nella consegna attraverso una fornitura aggiuntiva dei Prodotti mancanti secondo le modalità da concordarsi con Piaggio.

## **ARTICOLO VIII - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- 8.1 Il Fornitore si impegna a fornire i Prodotti in conformità all’Ordine.
- 8.2 Il Fornitore non potrà apportare modifiche al Prodotto o alle caratteristiche concordate con Piaggio, senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima.

## **ARTICOLO IX - OMOLOGAZIONI e/o AUTORIZZAZIONI**

- 9.1 Qualora sia necessario ottenere eventuali certificati omologativi o altre autorizzazioni in relazione ai Prodotti, questi certificati saranno ottenuti a cura e spese del Fornitore e a proprio nome, in qualità di costruttore dei Prodotti medesimi. Il Fornitore sarà pertanto responsabile della conduzione e del buon fine di tutte le attività necessarie ad ottenere il rilascio delle omologazioni e/o delle autorizzazioni dei Prodotti.
- 9.2 Il Fornitore si impegna a consegnare a Piaggio idonea documentazione scritta attestante gli estremi delle omologazioni e/o delle autorizzazioni richieste ed ottenute in relazione ai Ricambi e/o Accessori da fornirsi a Piaggio.

## ARTICOLO X - GARANZIA DEI PRODOTTI

- 10.1 Salva ogni garanzia stabilita dalla legge, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei Prodotti e che gli stessi sono:
- i) esenti da vizi e difetti relativi ai Materiali ed alla lavorazione;
  - ii) esenti da vizi di progettazione;
  - iii) eseguiti a regola d'arte e conformi alle Specifiche Tecniche e all'Ordine,
- obbligandosi pertanto a porre in essere e mantenere in esercizio mezzi e processi produttivi tali da garantire in modo continuativo l'affidabilità e la qualità dei Ricambi/Accessori.
- 10.2 Salvo diversamente convenuto per iscritto, la garanzia di cui al precedente articolo 10.1 i) e iii) sarà valida fino alla scadenza del seguente termine: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna a Piaggio di ciascun prodotto. Laddove si tratti di vizi di progettazione di cui all'articolo 10.1 ii), ovvero di Ricambi/Accessori da definirsi prodotti "di sicurezza" secondo le indicazioni fornite da Piaggio (classificati come CF1/CF1D) la durata della garanzia è estesa all'intera vita del veicolo Piaggio nel quale vengano installati i Prodotti.
- 10.3 Piaggio dovrà segnalare per iscritto al Fornitore eventuali vizi e/o difetti e/o non conformità dei di cui all'art. 10.1 entro 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta. Salvi ulteriori rimedi previsti dalla legge, Piaggio avrà diritto di ottenere, a sua scelta, (i) la riparazione del difettoso e/o non conforme ovvero (ii) la sua sostituzione, a cura e spese del Fornitore, tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della segnalazione di cui sopra. iii) Nell'ipotesi in cui la sostituzione non fosse possibile, le Parti concorderanno la restituzione con nuova fatturazione. In ogni caso il Fornitore terrà indenne Piaggio da ogni onere, costo, spesa e/o danno derivante dai vizi e/o difetti e/o non conformità dei prodotti, ivi inclusi i costi di cui all'Allegato 1.
- 10.4 Il Fornitore adotterà ed applicherà sistemi di rintracciabilità dei Prodotti, in conformità alle prescrizioni di cui alle Informazioni Tecniche.
- 10.5 Relativamente alle procedure, ai termini e alle condizioni specifiche in tema di qualità e garanzia si rinvia, all'**Allegato 1 "Qualità dei Ricambi e degli Accessori"** che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni.

## ARTICOLO XI – RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO; CAMPAGNE DI RICHIAMO; ASSICURAZIONE

- 11.1 Anche successivamente alla scadenza del periodo di garanzia di cui all'articolo 10.2, il Fornitore, ferma la sua responsabilità verso i terzi danneggiati e verso le Autorità, si obbliga a manlevare e tenere indenne Piaggio da qualsiasi costo, spesa e/o danno direttamente imputabile alla condotta del fornitore (incluse eventuali sanzioni e/o spese amministrative, legali e/o processuali) che Piaggio dovesse sostenere in relazione ad eventuali pretese di soggetti terzi, inclusa qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa, a causa di difettosità dei Prodotti/Ricambi relative alla mancanza di affidabilità e sicurezza degli stessi e/o loro non conformità alla Legge. Piaggio informerà tempestivamente il Fornitore delle pretese di terzi fondate sulla difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti/Ricambi.
- 11.2 La responsabilità di cui al precedente articolo 11.1 si estende, senza limiti temporali, anche nel caso in cui, per le predette difettosità, non affidabilità e/o non conformità dei Prodotti/Ricambi, Piaggio attui una campagna di richiamo, ritiro e/o di risanamento dei propri prodotti finali. Qualora il Fornitore venga a conoscenza di possibili difettosità dei Prodotti che possano comprometterne la sicurezza, qualità e/o affidabilità, lo comunicherà senza ritardo a Piaggio fornendo ogni e qualsiasi supporto al fine dell'individuazione dei Prodotti difettosi e della loro sostituzione e/o riparazione. Il Fornitore sarà tenuto a fornire a Piaggio, a propria cura e spese, i Prodotti necessari ad attuare la campagna di richiamo, ritiro e/o di risanamento e rimborserà a Piaggio tutti i costi e gli oneri sostenuti in conseguenza della difettosità, non affidabilità e/o non conformità dei Prodotti o delle loro parti, ivi inclusi i costi delle operazioni di smontaggio e montaggio, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 11.3 Per gli Accessori e/o Ricambi classificati come prodotti di sicurezza CF1/CF1D, il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere per tutta la durata del rapporto e, successivamente, per un periodo di almeno 2 (due) anni dalla data di consegna dell'ultimo Prodotto a Piaggio, a proprie spese, una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni, a copertura delle proprie responsabilità verso Piaggio e verso soggetti terzi ai sensi degli articoli 11.1 e 11.2 con un massimale che sarà comunicato da Piaggio al Fornitore, prima della sottoscrizione del presente Contratto. Il Fornitore s'impegna a consegnare una copia della polizza a Piaggio e mantenere l'assicurazione valida ed effettiva per tutta la durata del rapporto di fornitura. Piaggio avrà facoltà di verificare la congruità delle coperture assicurative e richiederne l'adeguamento qualora non venga rispettato quanto previsto al presente articolo 11.3. Resta inteso che, qualora il Fornitore, prima della

sottoscrizione del presente Contratto, avesse già stipulato una polizza assicurativa nei termini che precedono, dovrà darne evidenza a Piaggio, fermo il diritto di quest'ultima di richiederne l'adeguamento.

## **ARTICOLO XII – CORRISPETTIVI; FATTURE; PAGAMENTI**

- 12.1 I prezzi dei Ricambi e/o degli Accessori sono quelli specificati nell'Ordine e sono da intendersi fissi, comprensivi di tutte le spese, incluse quelle per imballaggio, etichettatura, trasporto e consegna. Eventuali variazioni del prezzo, conseguenti a incrementi di costo delle materie prime o delle modalità di fabbricazione degli stessi, dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti.
- 12.2 Per ogni lotto di Ricambi e/o Accessori consegnati a Piaggio, il Fornitore invierà a Piaggio la relativa fattura in base ai termini ed alle modalità previste nell'Ordine. Ogni fattura dovrà specificare (i) il numero dell'Ordine e dei rimessi relativi, (ii) il tipo e la descrizione dei Ricambi e/o degli Accessori consegnati (purché soggetti alla medesima aliquota IVA), (iii) il termine di pagamento.
- 12.3 Piaggio corrisponderà al Fornitore gli importi dovuti in conformità a quanto pattuito tra le Parti, in base ai termini e alle modalità previste nell'Ordine. Resta inteso che il pagamento del corrispettivo dei Ricambi e/o degli Accessori da parte di Piaggio non potrà costituire implicita attestazione della conformità degli stessi rispetto a quanto pattuito tra le Parti, né potrà impedire a Piaggio future contestazioni o l'esercizio dei diritti previsti dalle presenti Condizioni e/o dalla legge.

## **ARTICOLO XIII CESSAZIONE DELLA PRODUZIONE; RICAMBI**

- 13.1 Fermi in ogni caso gli obblighi di fornitura derivanti dal singolo Contratto di Fornitura, qualora il Fornitore decida di cessare la produzione del Prodotto dovrà darne tempestiva e specifica comunicazione scritta a Piaggio. Piaggio avrà in ogni caso diritto di richiedere al Fornitore che questi continui a fornire il Prodotto, alle condizioni in vigore all'epoca della comunicazione, per un periodo non inferiore a 6 mesi salvo diverso accordo scritto intercorso tra le Parti.
- 13.2 Resta inteso che il Fornitore si impegna a fornire a Piaggio i Ricambi per un periodo non inferiore ad anni dieci dalla data di cessazione della fornitura del veicolo o del motore all'interno del quale/dei quali è assemblato il Prodotto o un suo componente, nei termini e secondo le modalità specificate nell'**Allegato 2** alle presenti Condizioni Generali ("**Fornitura Ricambi e Accessori**") e nei singoli Ordini.

## **ARTICOLO XIV NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO**

- 14.1 Nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà attenersi a tutta la normativa in materia di lavoro, ambiente, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro quale di volta in volta in vigore. In particolare il Fornitore garantisce fin da ora che:
- a) applicherà, nei confronti del proprio personale adibito all'esecuzione del Contratto di Fornitura, i trattamenti normativi, economici e contributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente;
  - b) provvederà ad assicurare gli stessi dipendenti contro gli infortuni sul lavoro in conformità alla normativa applicabile in materia;
  - c) la realizzazione delle attività contrattuali sarà svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti - incluse le norme di buona tecnica emanate dagli organismi a ciò preposti - in materia di ecologia ed ambiente, prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi lavoro (tra cui, ma non limitatamente, il D. Lgs. 81/2008), e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Su richiesta di Piaggio il Fornitore dovrà trasmettere a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione attestante il rispetto delle normative di cui al presente articolo 14.1.

- 14.2 Qualora la prestazione sia svolta, anche parzialmente, negli stabilimenti di Piaggio, il Fornitore si atterrà agli obblighi di cui agli articoli 26 e ss del D.Lgs. 81/2008 e fornirà a Piaggio tutte le informazioni e la documentazione idonee a garantire a Piaggio il rispetto di detti obblighi comprese quelle relative a: i) l'idoneità tecnico professionale del Fornitore, ii) i rischi relativi alle attività svolte dal Fornitore e iii) i costi per la sicurezza. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare - ed a far osservare ai sensi dell'articolo 1381 c.c. ai propri dipendenti nonché a qualsiasi soggetto terzo a qualsiasi titolo coinvolto dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto di Fornitura - le prescrizioni contenute nel documento per la valutazione dei rischi da interferenze elaborato da Piaggio ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ("**Indicazioni per la Sicurezza Piaggio**") che verrà comunicato da Piaggio al Fornitore ed in generale tutte le

norme, le procedure, i regolamenti e le disposizioni disciplinari in vigore presso i locali Piaggio in cui verrà svolta la prestazione.

- 14.3 Il Fornitore terrà Piaggio manlevata ed indenne da ogni pretesa da chiunque avanzata, compresi i dipendenti del Fornitore, in rapporto alle garanzie che precedono.

#### **ARTICOLO XV NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE**

- 15.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che (i) i Prodotti sono conformi alle previsioni del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione della sostanze chimiche (Reach), del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e successive modifiche, nonché a qualsiasi altra normativa applicabile in materia e (ii) di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsto dalle normative richiamate nel presente articolo.
- 15.2 Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Piaggio eventuali provvedimenti restrittivi aventi ad oggetto l'uso e la messa in commercio dei Prodotti e/o dei relativi componenti e, qualora richiesto da Piaggio, ogni altra informazione relativa a (i) la conformità dei Prodotti ai sensi dell'articolo 15.1 e (ii) l'adempimento da parte del Fornitore delle prescrizioni di cui alla normativa applicabile.
- 15.3 Qualora il Prodotto o i suoi componenti siano soggetti alle restrizioni o divieti di utilizzazione durante il rapporto di fornitura, il Fornitore dovrà inoltre proporre a Piaggio, entro un ragionevole lasso di tempo e comunque non oltre il termine di 1 (un) mese successivo alla decisione di ritiro del Prodotto, un prodotto sostitutivo che sarà sottoposto alla valutazione e validazione di Piaggio. Previa accettazione da parte di Piaggio, la fornitura del prodotto sostitutivo sarà soggetta ai medesimi termini e condizione di fornitura del Prodotto, salvo un diverso accordo scritto tra le Parti.
- 15.4 Qualora le dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi dell'articolo 15.1 non dovessero risultare veritiere, Piaggio avrà inoltre diritto di risolvere con effetto immediato il rapporto di fornitura, dandone comunicazione scritta al Fornitore, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge. In ogni caso il Fornitore terrà manlevata ed indenne Piaggio da qualsiasi costo, spesa, danno, sanzione e/o altra conseguenza negativa che Piaggio dovesse sostenere in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, incluse autorità giudiziarie e/o amministrative, derivante dalla non veridicità di quanto dichiarato dal Fornitore ai sensi dell' 15.1 ovvero dal mancato rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti nella richiamata normativa.

#### **ARTICOLO XVI - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; RISERVATEZZA; MARCHI**

- 16.1 Prima della accettazione di qualsiasi Ordine, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Piaggio l'esistenza e la natura di eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale di cui sia titolare. La mancata comunicazione si intenderà come rinuncia del Fornitore a far valere detti Diritti di Proprietà Intellettuale nei confronti di Piaggio e dei suoi fornitori. Il Fornitore garantisce che la fabbricazione e commercializzazione dei Prodotti non comporta alcuna violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale di terze Persone e terrà in ogni caso Piaggio manlevata ed indenne da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi in relazione ad asserite violazioni di tali Diritti di Proprietà Intellettuale.
- 16.2 Il Fornitore riconosce che Piaggio è e resterà titolare unica di tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a (i) le Informazioni Tecniche messe a disposizione del Fornitore per la fabbricazione e la fornitura dei Prodotti; (ii) il Prodotto sviluppato dal Fornitore sulla base delle Informazioni Tecniche, salvo diversamente pattuito per iscritto tra le Parti, e si impegna pertanto a non compiere alcun atto incompatibile con tali diritti. Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Piaggio, fatta eccezione per le attività strettamente necessarie per l'esecuzione del Contratto di Fornitura e senza che ciò costituisca alcun titolo di privativa o licenza in capo al Fornitore.
- 16.3 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate e confidenziali ed a non rivelare a terzi, se non nei limiti di quanto strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto di Fornitura, tutte le informazioni, di natura tecnica, economica o commerciale, relative all'altra Parte, contraddistinte dalla dicitura "Confidential", che siano utilizzate o acquisite nell'esecuzione delle Contratto di Fornitura Quanto precede non troverà applicazione in riferimento alle informazioni (i) che sono di pubblico dominio, ovvero (ii) la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di Legge o ordini dell'Autorità.
- 16.4 Il Fornitore riconosce espressamente ed accetta che tutte le informazioni acquisite dal Fornitore nel corso del rapporto di fornitura, incluse le Informazioni Tecniche, recanti la dicitura "Confidential. Proprietà di Piaggio & C. S.p.a.. Tutti i diritti riservati" costituiscono "Informazioni Confidenziali" e come tali saranno coperte da obbligo di riservatezza e potranno essere utilizzate dal Fornitore esclusivamente ai fini

dell'esecuzione del Contratto di Fornitura. In relazione a dette Informazioni Confidenziali, il Fornitore si impegna a:

- (i) conservare le Informazioni Confidenziali con la massima cura e riservatezza e a restituire tempestivamente le medesime a Piaggio, qualora questi ne faccia richiesta;
- (ii) non riprodurre in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali e non rivelarne il contenuto a terzi;
- (iii) non rivendicare o vantare alcun diritto di proprietà o altro titolo di privativa industriale sulle Informazioni Confidenziali;
- (iv) non fabbricare, vendere o altrimenti commercializzare, in qualsivoglia maniera, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, alcun prodotto sfruttando in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali.

16.5 Ai fini dell'esecuzione del Contratto di Fornitura Piaggio potrà autorizzare il Fornitore ad apporre sui Prodotti uno o più marchi, nomi commerciali, segni distintivi, disegni, copyright o loghi di titolarità esclusiva di Piaggio, che verranno allegati all'Ordine e/o alla Scheda Fornitore o altrimenti comunicati da Piaggio (i "**Marchi**"). Il Fornitore potrà utilizzare i Marchi ai soli fini dell'esecuzione del Contratto di Fornitura e secondo le istruzioni specificamente fornite per iscritto da Piaggio. Qualsiasi altro utilizzo del Marchio dovrà essere preventivamente approvato per iscritto da Piaggio. Resta inteso che detti usi non attribuiscono alcun diritto o licenza in capo al Fornitore in relazione ai Marchi, che sono e resteranno di esclusiva proprietà di Piaggio e che l'eventuale autorizzazione all'uso dei Marchi non è cedibile e/o sub-licenziabile a terzi, salvo autorizzazione scritta di Piaggio.

Il Fornitore si impegna a cessare di utilizzare il Marchio alla scadenza della presente fornitura ovvero al momento in cui cessi e/o venga risolto; a non utilizzare successivamente alla scadenza, risoluzione, cessazione della presente Fornitura qualsiasi ditta, denominazione o ragione sociale, *domain name*, segno e/o marchio uguale e/o confondibile con il Marchio o che contenga il Marchio stesso, comunque suscettibile di provocare inganno o confusione nel pubblico consumatore.

16.6 Il Fornitore si impegna a non utilizzare alcun nome o marchio identico o simile ai Marchi senza il preventivo consenso scritto di Piaggio. Il Fornitore non potrà in alcun modo alterare, oscurare, rimuovere o in qualsiasi maniera interferire con i Marchi apposti sui Prodotti ai sensi dell'articolo 16.5. Il Fornitore si impegna a non apporre alcun marchio, marchio di servizio, marchio di commercio, marchio verbale, marchio figurativo o altro segno distintivo, (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i Marchi) su alcun Prodotto, senza il previo consenso scritto di Piaggio

## **ARTICOLO XVII – PENALI**

- 17.1 In caso di violazione da parte del Fornitore di una qualunque delle obbligazioni di cui agli articoli 4.1, 5, 16, Piaggio, avrà diritto di richiedere ed ottenere, ove sia accertata l'effettiva responsabilità del Fornitore, il pagamento a titolo di penale di un importo pari all' 8% (otto per cento) del fatturato totale del Fornitore verso Piaggio nell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'inadempimento.
- 17.2 Per quanto riguarda le penali per ritardi nella consegna dei Prodotti o altre criticità nel ciclo produttivo di Piaggio (come definite all'articolo 3.a dell'Allegato 2) si rinvia a quanto disposto nell'**Allegato 2 ("Fornitura Ricambi e Accessori")**; relativamente alle penali per il mancato raggiungimento del livello di servizio nella fornitura Ricambi si rinvia a quanto nell'**Allegato 2 ("Fornitura Ricambi e Accessori")**.
- 17.3 Per quanto riguarda gli addebiti relativi a difettosità del Prodotto, rilevate a tempo zero, si rinvia a quanto disposto all'art.7 dell'Allegato 1. Per tutti i costi e le spese sostenuti da Piaggio per difettosità rilevate sulla rete e fuori dalle tolleranze concordate si rinvia a quanto meglio precisato in Allegato 1.
- 17.4 Resta salvo, in ogni caso, il diritto di Piaggio di ottenere il risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

## **ARTICOLO XVIII - RISOLUZIONE; RECESSO; EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

- 18.1 Piaggio avrà diritto di risolvere il Contratto di Fornitura nel caso in cui il Fornitore si sia reso inadempiente a taluna delle obbligazioni da esso derivanti e non abbia posto rimedio a tale inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere.
- 18.2 In aggiunta a quanto previsto all'articolo 15.4, Piaggio avrà inoltre diritto di risolvere il Contratto di Fornitura, con effetto immediato, nel caso di violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui



all'articolo XVI e 19.1 delle presenti Condizioni dandone comunicazione scritta al Fornitore mediante raccomandata A/R.

- 18.3 Piaggio avrà il diritto di recedere dal Contratto di Fornitura in qualsiasi momento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità e/o obbligo nei confronti del Fornitore, dandone comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 90 (novanta) giorni. Tale recesso sarà da intendersi senza pregiudizio per i diritti e le obbligazioni delle Parti derivanti dai Contratti di Fornitura già eseguiti ovvero in corso di esecuzione alla data del ricevimento della comunicazione di recesso. Resta, peraltro, inteso e concordato fra le Parti che il diritto di recesso di Piaggio potrà essere esercitato anche parzialmente, avuto riguardo ad uno o più dei Prodotti.
- 18.4 Piaggio avrà inoltre diritto di recedere con effetto immediato dal Contratto di Fornitura dandone comunicazione scritta al Fornitore nel caso in cui quest'ultimo sia sottoposto a procedura di liquidazione, volontaria o giudiziale, ovvero a procedura concorsuale o altra procedura che denoti o presupponga lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività.
- 18.5 A seguito della cessazione del rapporto di fornitura, per qualsiasi motivo, il Fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, a restituire immediatamente a Piaggio tutte le Informazioni Tecniche, le Informazioni Confidenziali e le eventuali Attrezzature concesse in comodato.

#### ARTICOLO XIX – VARIE

- 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse così come del rispetto anche ai sensi dell'articolo 1381 c.c., da parte dei subappaltatori, delle previsioni della presente Contratto.
- 19.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c. il Fornitore garantisce che i propri Rappresentanti, subfornitori ed ogni altra Persona a qualsiasi titolo coinvolta nell'esecuzione del Contratto di Fornitura rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.
- 19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione al rapporto di fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all'altra):
- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| se a Piaggio, a:   | se al Fornitore, a:                 |
| Piaggio & C. S.p.A.<br>Viale Rinaldo Piaggio no. 25<br>56025, Pontedera (Pisa)<br>Alla c.a.: _____ | [Fornitore]<br><br>Alla c.a.: _____ |
| Telefax: (0587) _____  | Telefax: (____) _____               |
- 19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l'altra per iscritto circa l'insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore.
- 19.5 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci.
- 19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana.
- 19.7 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.
- 19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet [www.piaggiogroup.com](http://www.piaggiogroup.com).

- 19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non esporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di eventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, ovvero il verificarsi di eventi che configurino l'inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001.
- 19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001.
- 19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di Piaggio di richiedere il risarcimento dei danni.

Letto confermato e sottoscritto .....

Data: \_\_\_\_\_

PIAGGIO & C. Spa

\_\_\_\_\_

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli:

Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 15.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19.1; Articolo 19.7.

Data : \_\_\_\_\_

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 1

### QUALITA' RICAMBI E ACCESSORI

#### Sezione 1.1 - QUALITA' DEI PRODOTTI A TEMPO ZERO

##### **1. Qualità a tempo zero**

Il presente allegato disciplina la garanzia dei Prodotti, quale prevista all'Articolo X, nella fase cosiddetta "a tempo zero" (a tempo T= 0).

Per "tempo zero" si intende il periodo, coperto dalla predetta garanzia, che intercorre tra la data di ricevimento dei Prodotti da parte di Piaggio e la scoperta del vizio da parte del cliente a ricevimento della merce da parte del cliente.

Qualora Piaggio, nel corso del periodo di garanzia, riscontri un difetto o un vizio imputabile al Fornitore, provvederà a comunicarglielo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.

In tal caso il Fornitore a sue spese, dovrà concedere a Piaggio, tempestivamente e comunque entro non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della segnalazione di cui sopra, alternativamente o la sostituzione o la riparazione di ciascun Prodotto difettoso e/o non conforme. Qualora la riparazione e/o la sostituzione del Prodotto non fossero possibili, il Fornitore provvederà alla restituzione del prezzo del Prodotto indicato nell'Ordine. In ogni caso Piaggio avrà diritto al rimborso dei costi e oneri documentati da lei sostenuti quale conseguenza dei difetti e/o non conformità riscontrati sui Prodotti.

Restano salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla Legge.

##### **1.1 Analisi della campionatura**

Piaggio invierà al Fornitore le Informazioni Tecniche affinché quest'ultimo possa utilizzarle per la realizzazione del Prodotto.

Qualora il Prodotto /componente sia il risultato del know-how del Fornitore, Piaggio fornirà le linee guida relativa al Prodotto stesso, che saranno sviluppate e industrializzate dal Fornitore.

Terminata la campionatura, il Fornitore provvederà ad inviarla a Piaggio, comprensiva della documentazione attestante i requisiti di qualità e conformità del Prodotto, anche per la successiva fornitura di serie.

La campionatura verrà consegnata a Piaggio dal Fornitore, nella quantità e alla data indicata nella "Scheda Prodotto". La stessa dovrà essere corredata da: le specifiche Prodotto e il Certificato di Qualità e Conformità (di seguito il "C.Q.C.") che attesta la conformità del Prodotto rispetto alle Informazioni Tecniche e le informazioni relative al processo produttivo.

La campionatura dovrà essere prodotta con attrezzature e processo definitivo.

##### **1.2 Fornitura di serie**

(i) Avviamento produzione di serie.

La consegna del primo lotto di fornitura, per la produzione in serie di un Prodotto CF2 e CF3 (non classificato da Piaggio come Prodotto di sicurezza) dovrà essere corredata dal C.Q.C. attestante la conformità del Prodotto a quanto richiesto nei disegni e/o nelle Informazioni tecniche di Piaggio precedentemente concordate.

Il Fornitore potrà avvalersi, per l'esecuzione delle verifiche e per la certificazione del Prodotto, di laboratori esterni purché l'utilizzo di tali laboratori sia stato preventivamente concordato per iscritto con Piaggio. Tale attività dovrà necessariamente essere evidenziata nel CQC riportante le relative certificazioni.

(ii) Fornitura "Free-pass".

Tutte le forniture saranno considerate in "Free-pass" a seguito del conseguimento dei risultati previsti dall'iter di Benestare alla fornitura (Benestare della campionatura e successivo primo lotto di fornitura di serie). La messa in Free-pass o il suo eventuale diniego rientrerà nell'esclusiva responsabilità di Piaggio.

Il Fornitore con tale certificazione si impegnerà a garantire che tutti i Prodotti, facenti parte del lotto, sono stati prodotti con materiali, mezzi di produzione idonei, controllati e deliberati in modo da garantire quanto richiesto e concordato.

Il Fornitore dovrà archiviare e fornire a Piaggio, a seguito di una sua richiesta tutta la documentazione relativa ai propri controlli di prodotto e/o processo:

Piaggio si riserva il diritto di effettuare ulteriori verifiche e di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti nonché effettuare verifiche sistematiche presso il Fornitore ed i suoi sub-fornitori tramite proprio personale o personale da Piaggio delegato.

Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a Piaggio qualsivoglia variazione del processo produttivo.

Sarà esclusiva facoltà Piaggio decidere di ripetere le prove ed i controlli già eseguiti dal Fornitore, prelevando direttamente campioni del Prodotto dai lotti di serie.

(iii) Forniture in Conto Lavoro;

Il Fornitore, se non diversamente concordato per iscritto fra le Parti, dovrà garantire la piena conformità del Prodotto finale oggetto della fornitura in conto lavoro.

(iv) Verifica della conformità delle forniture;

Piaggio avrà diritto ad effettuare o a non effettuare controlli statistici in fase di accettazione arrivi. Tale facoltà discrezionale di Piaggio non potrà in alcun caso, costituire condizione pregiudiziale alla qualità del Prodotto.

Piaggio avrà inoltre facoltà, in presenza anche di un solo Prodotto difettoso, di richiedere la verifica al 100% del lotto a totale carico del Fornitore o se concordato di procedere alla restituzione dell'intero lotto.

### 1.3. Esito di Collaudo

Piaggio analizza la campionatura e/o la fornitura di serie ed emette l'esito del collaudo per iscritto (qui di seguito "Esito di Collaudo"), il quale indicherà la conformità o la difformità qualitativa del Prodotto (dimensionale, materiale e funzionale) e le informazioni relative alle azioni che Piaggio intende intraprendere sul Prodotto (scarto, deroga, operazioni supplementari, controlli al 100% etc).

L'Esito di Collaudo viene emesso in relazione a:

i) **Pratica di Benestare:** in questo caso la successiva fornitura di serie dei **Prodotti** potrà

- Essere accettata come da benestare di fornitura;
- Essere accettata con deroga di fornitura, comunicata per iscritto da Piaggio al Fornitore, indicante le quantità e/o il tempo concesso. Il Fornitore dovrà presentare entro 7 (sette) giorni un piano di miglioramento, indicando l'attività di intervento e il relativo tempo di esecuzione, coerente con i limiti della deroga.
- Non essere accettata.

ii) **Non conformità su fornitura di serie;** in questo caso il la fornitura di serie dei prodotti potrà:

- Essere accettata con deroga di fornitura, comunicata per iscritto da Piaggio al Fornitore, indicante le quantità e/o il tempo concesso. Il Fornitore dovrà presentare entro 7 (sette) giorni un piano di miglioramento, indicando l'attività di intervento e il relativo tempo di esecuzione, coerente con i limiti della deroga;
- Essere accettata in seguito ad operazioni supplementari e/o controlli al 100%. I costi relativi a queste operazioni sono a carico del fornitore;
- Non essere accettata e Piaggio procederà ad effettuare il reso per scarto.

## 2. Indicatori e non conformità al pattuito

La misura della Qualità delle forniture (a tempo 0) è espressa attraverso due indicatori fondamentali :

- (i) Resi a tempo zero;
- (ii) Disturbo

Indicatori definizioni, misura ed algoritmi

(i) Resi

Si considerano “resi” tutti i pezzi resi per difettosità totale o parziale rilevati a tempo zero di cui al paragrafo 1.

L’ indicatore, relativo all’obiettivo atteso della classe merceologica, viene espresso in p.p.m. (parti per milione).

$$Resi (ppm) = (resi (periodo)/forniti (periodo)) \times 10^6$$

#### (ii) Disturbo

I Prodotti rilevati non conformi, a qualsiasi titolo ( resi + ritoccati +selezionati+ derogati a qualsiasi titolo) e per i quali sia stato emesso un esito di non conformità, comportano un *disturbo*;

L’ indicatore, relativo all’obiettivo atteso della classe merceologica, viene espresso in ppm (parti per milione).

$$Disturbo (ppm) = [(resi+ritoccati+selezionati+derogati)_{periodo}/forniti_{periodo}] \times 10^6$$

### 3. Obiettivi per classe merceologica

Gli obiettivi di qualità saranno concordati con il Fornitore per i vari tipi di Prodotto e per le rispettive classi merceologiche all’inizio della fornitura di serie.

I criteri di scelta degli obiettivi sono dettati dalla classe merceologica e dal Fornitore considerato Best-Quality per quel tipo di Prodotto.

Nel caso in cui la fornitura sia costituita da Prodotti appartenenti a classi merceologiche diverse Piaggio concorderà con il Fornitore la possibilità di attribuire al Fornitore stesso un unico Obiettivo rappresentativo o attribuire Obiettivi diversi per ogni classe o solo per alcune classi merceologiche.

Alla fine di ciascun anno Piaggio, verificherà con il Fornitore, ove ritenuto necessario, i risultati raggiunti e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi concordati.

### 4. Modifiche di Prodotto/Processo

#### 4.1 Modifiche di Prodotto

A fronte di qualsiasi modifica di Prodotto richiesta da Piaggio il Fornitore dovrà ripetere la campionatura secondo l’iter già dettagliato nell’art. 1.2 che precede. Eventuali modifiche richieste dal Fornitore dovranno essere preventivamente discusse e approvate per iscritto da Piaggio .

Ogni variazione eseguita sul Prodotto benestariato dovrà essere comunicata a Piaggio e da questa preventivamente approvata per iscritto.

#### 4.2 Modifiche di Processo

Importanti modifiche di processo e/o variazioni di sito produttivo che possano compromettere la qualità del Prodotto devono essere segnalate prima della loro introduzione in serie, a Piaggio ed accompagnate da documentazioni (studi di capability, analisi di Laboratorio etc.) che dimostrino il rispetto degli standards qualitativi richiesti. Piaggio si riserva il diritto di effettuare verifiche di processo per valutare l’idoneità della modifica.

### 5. Addebito costi indotti

5.1 Qualora venga rilevata nella fase a T = 0, una qualsiasi difettosità o non conformità qualitativa dei Prodotti, Piaggio ne darà notizia al Fornitore (via e-mail o via fax) entro i termini di cui all’articolo 1, per consentirgli di intervenire direttamente mediante la (i) selezione; (ii) sostituzione e/o (iii) riparazione dell’intero lotto difettoso. Qualora il Fornitore non sia in grado di intervenire nei tempi e nelle modalità richiesti da Piaggio, Piaggio potrà effettuare o far effettuare tutte le attività di controllo, selezione e/o riparazione dei Prodotti difettosi, ritenute necessarie per garantire la normale continuità del flusso produttivo.

5.2 Piaggio invierà al Fornitore comunicazione scritta contenente l’elenco degli interventi eseguiti e dei costi sostenuti (quantificati in ore/uomo,dove il costo orario verrà comunicata da Piaggio e aggiornato su base annua) in conseguenza della difettosità e/o non conformità qualitativa dei Prodotti. Il Fornitore avrà facoltà

di far pervenire per iscritto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della predetta comunicazione eventuali osservazioni.

5.3 Mensilmente Piaggio invierà al Fornitore comunicazione scritta contenente il riepilogo degli addebiti effettuati durante il mese precedente ai sensi dell'articolo 5.2.

(i) qualora il totale degli addebiti mensili sia complessivamente inferiore ad € 2.500,00 Piaggio, in assenza di contestazioni del Fornitore, procederà ad emettere fattura per i relativi importi.

(ii) qualora invece il totale degli addebiti mensili sia complessivamente superiore ad € 2.500,00 Piaggio procederà all'addebito ed all'emissione della relativa fattura solo a seguito di accordo con il Fornitore in merito ai predetti addebiti.

Restano impregiudicati i diritti e i rimedi di legge in caso di mancato accordo tra le Parti sugli addebiti.

5.4 Al fine di regolarizzare le ipotesi di reso dei prodotti difettosi o non conformi rispetto alle condizioni contrattuali, che potranno essere restituiti al Fornitore o distrutti da Piaggio su richiesta dello stesso Fornitore, ovvero al fine di regolarizzare le ipotesi di fatturazione di quantità di merci superiori a quelle ricevute, le Parti concordano in merito alla possibilità per Piaggio di emettere una nota di debito.

La nota di debito così emessa da Piaggio con indicazione dei beni restituiti o distrutti sarà trasmessa al fornitore tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

## Sezione 1.2 - DIFETTOSITA' DEI PRODOTTI IN ESERCIZIO

### **1. Oggetto**

Il presente allegato disciplina la garanzia dei Prodotti, quale prevista all'articolo X, nella fase successiva alla vendita dei Prodotti stessi ai clienti finali.

A tal fine si definiscono “**Guasti in Garanzia**” i malfunzionamenti dei Prodotti in uso presso i clienti, durante il periodo coperto dalla garanzia ai sensi del richiamato articolo X.

**2. Obiettivi di Qualità in Garanzia:** Piaggio ed il Fornitore concorderanno con specifico accordo per tipologie di prodotto già oggetto di fornitura o per un nuovo componente, il livello di qualità atteso per il componente/i.

Tale valore, espresso in p.p.m., sarà determinato sulla base di analisi di mercato (prodotti di concorrenti o di fornitori concorrenti) o riferendosi a quanto consolidato in contesti produttivi simili.

**3. Calcolo costi in Garanzia:** I costi in garanzia, verranno addebitati al Fornitore, se le p.p.m. medie mensili a livello annuale saranno superiori all'obiettivo atteso. Il calcolo delle p.p.m. sarà effettuato sulla base della percentuale di responsabilità definita con Piaggio. I costi saranno calcolati prendendo a riferimento il costo unitario d'acquisto della componente da parte Piaggio, maggiorato del 10% per gli oneri di gestione, nonché la manodopera calcolata sulla base del tempo previsto per l'operazione nel tempario Piaggio e del costo medio orario della manodopera europea.

**4. Addebito costi Garanzia:** L'addebito sarà effettuato per i guasti in garanzia che sono stati generati dalla differenza fra l'obiettivo qualitativo atteso e valore consuntivo p.p.m, come definito al punto 2, che precede. I costi sostenuti da Piaggio nell'anno di riferimento saranno addebitati al Fornitore secondo le modalità di calcolo definite al punto 3.

**5. Incidenti di Qualità, Difettosità Epidemiche, Campagne di richiamo:** Nel caso in cui si presenti un fenomeno di difettosità epidemica, tale da generare un ricorrente malfunzionamento dei Prodotti ovvero un grave difetto di qualità degli stessi, con incremento anomalo dei Prodotti difettosi rispetto ai consuntivi normalmente registrati e/o agli obiettivi attesi, Piaggio aprirà un incidente di qualità, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore, con una specifica commessa sulla quale verranno canalizzati tutti i costi sostenuti da Piaggio, interni ed esterni.

Tali costi saranno, a consuntivo, addebitati al Fornitore in proporzione al livello di responsabilità accertato dalle analisi che verranno tempestivamente e congiuntamente attivate.

Nel caso in cui a causa della difettosità epidemica riscontrata nei Prodotti, Piaggio attui una campagna di richiamo, di ritiro e/o risanamento dei propri Prodotti, il Fornitore fornirà ogni supporto al fine dell'individuazione, sostituzione e/o riparazione dei Prodotti rivelatisi difettosi, non affidabili e/o non conformi a prescrizioni di legge. Piaggio, nell'ambito dell'accertamento tecnico della responsabilità del Fornitore per i difetti riscontrati sui Prodotti, coinvolgerà il Fornitore stesso affinché possa formulare le sue osservazioni e proposte in contraddittorio con Piaggio.

Il Fornitore rimborserà a Piaggio tutti i costi, spese e/o oneri sostenuti da quest'ultima in conseguenza delle predette campagne di ritiro, richiamo e/o risanamento, salvo comunque il diritto di Piaggio al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti quale conseguenza diretta della condotta del Fornitore.

## ALLEGATO 2

### FORNITURA RICAMBI E ACCESSORI

#### **1 – Durata**

Il Fornitore si impegna a garantire la fornitura dei Ricambi per un tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di cessata produzione del veicolo o del motore all'interno del quale/dei quali è assemblato il Prodotto o un suo componente.

#### **2– Allineamento anagrafiche in fornitura e relativi parametri logistici**

2.1. Ogni anno Piaggio, indicativamente nel periodo Ottobre/Novembre, trasmetterà al Fornitore, nel caso siano variate nel corso dell'anno, l'elenco delle anagrafiche di fornitura attive alla data di trasmissione (cioè potenzialmente ancora acquistabili), i relativi parametri logistici di fornitura memorizzati nel sistema di programmazione Piaggio e le informazioni aggiuntive richieste in modo che il Fornitore sia in grado di poterle verificare/aggiornare.

2.2. Il Fornitore avrà l'obbligo di verificare/integrare i parametri e le informazioni inviate da Piaggio. I dati così rivisti e corretti dovranno essere inviati alla Logistica Ricambi Piaggio che, dopo averli confermati, provvederà ad inserirli nel sistema di programmazione in modo da aggiornare/integrare quelli preesistenti.

#### **3 – Regole di gestione dei Piani di consegna/Varianti**

3.1. Piaggio si impegna a:

(i) Trasmettere i piani di consegna mensili entro il giorno 20 di ogni mese e comunque non oltre il giorno 25.

(ii) Proporre varianti in corso mese.

3.2. Il Fornitore avrà cura, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del programma, di confermare per iscritto a Logistica Ricambi, l'accettazione dei nuovi piani e, nel contempo, segnalare sempre per iscritto a Logistica Ricambi (al Gestore di riferimento) e ad Acquisti eventuali criticità in modo da consentire a questi ultimi due Enti di valutarne l'accettabilità.

3.3. Il Fornitore, entro lo stesso termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento, dovrà confermare per iscritto l'accettazione o la non accettazione delle varianti al programma con specifica evidenziazione delle quantità accettate e delle relative date di consegna.

#### **4 – Modalità trasmissione Piani di Consegna**

Le modalità standard previste per la trasmissione dei piani di consegna ai Fornitori sono le seguenti :

1. via telematica tramite INTESA (EDI).
2. fax automatico sempre tramite INTESA (EDIFAX).
3. attraverso il Portale Fornitori Piaggio.

#### **5 – Livello di servizio atteso**

Il livello di servizio atteso, ottenuto come divisione fra la sommatoria delle percentuali di livello di servizio conseguite da ogni singolo codice ed il numero dei codici totale, è del 98% sia a quantità che a righe d'ordine (piani di consegna/varianti accettate).

Il calcolo viene effettuato ogni inizio mese con riferimento a tutte le consegne/ordini scaduti alla fine del mese precedente.

#### **6 – Penalità**

Se il livello di servizio consuntivato a fine mese risulterà uguale o maggiore del 98% non verrà emesso alcun addebito; se invece il livello di servizio, di cui al punto 5 che precede, risulta inferiore al 98% Piaggio avrà facoltà di applicare una penale pari allo 0,5% del prezzo delle linee d'ordine affette da ritardo per ogni giorno solare rispetto alla data di consegna fino ad un massimo del 5%.



## **ALLEGATO 3**

### **PROTOTIPI E CAMPIONI DI OMOLOGAZIONE**

#### 1. Premessa

Relativamente a certe tipologie di Prodotti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo capi di abbigliamento, merchandising, caschi (vedi articolo 4 che segue) etc., la finalità del presente documento è quella di chiarire e condividere le fasi del processo di prototipazione e campionatura fra Piaggio e il Fornitore. Le regole, di seguito descritte hanno la finalità di favorire la perfetta rispondenza fra quanto desiderato da Piaggio in termini di specifiche di prodotto e quanto sviluppato e fornito in fase di campionatura (fornitura del prototipo iniziale, eventuale successivo prototipo, e campione finale pre-produzione) da parte del Fornitore.

Il benessere dei campioni dei Prodotti costituisce parte fondamentale del processo di fornitura.

L'eventuale non benessere può essere conseguenza della ravvisata non conformità del Prodotto rispetto alle specifiche concordate, può attenersi all'utilizzo di materiali diversi da quelli specificati, o comunque ad un livello di qualità diversa o inferiore (da quella concordata con Piaggio), alla difformità nei dettagli (accessori utilizzati sui capi), o a eventuali difetti riscontrati sui modelli (sviluppo taglie).

#### 2. Descrizione del processo: fase prototipale, campionatura, omologazione (benessere alla fornitura)

- (i) ai Fornitori viene inviata una scheda prodotto con il disegno e tutti i relativi dettagli tecnici, di stile, di modelliera, dei materiali e di altri accessori che devono essere utilizzati;
- (ii) il prototipo è un capo confezionato, pur senza la completezza delle personalizzazioni e degli accessori, che serve per valutare la prima conformità del capo, la qualità e la modelliera. Il prototipo può essere fatto in colori e materiali differenti rispetto ai definitivi, ma la percezione generale del capo e la modelliera devono rispettare i canoni prestabiliti e concordati. Il materiale definitivo può essere approvato separatamente su pezzi di tessuto da condividere e controfirmare.

#### 3. Prototipazione e campionatura dei caschi

Il casco (prototipo) potrà essere un prodotto di produzione già in serie ovvero già a catalogo del Fornitore e successivamente personalizzato secondo le richieste di Piaggio. In questa ultima ipotesi il prototipo dovrà essere già omologato secondo le normative vigenti.

Nel caso di sviluppo di un nuovo casco, il Fornitore invierà a Piaggio un campione rappresentativo in stereolitografia in grado di fornire a Piaggio informazioni tecniche più complete e dettagliate sul casco in tutta la fase di sviluppo (rispondenza con il disegno, ingombri, ecc..). Tale prototipo e tutte le informazioni tecniche e prestazionali contenute saranno necessarie al fine di correggere eventuali errori o imperfezioni del casco.

I dettagli stilistici (interni ed esterni) saranno valutati sul campione di pre-serie una volta che tale campione avrà conseguito l'omologazione finale. Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare i vari test e i collaudi necessari nei laboratori accreditati allo scopo e preventivamente comunicati per iscritto a Piaggio. Il Fornitore si impegna ad inviare copia scritta della documentazione delle prove effettuate.

#### 4. Processo di campionatura dei Prodotti (sia abbigliamento, merchandising, sia caschi)

Il campione dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità nel quale dovranno essere riportati:

- origine della merce (paese di origine);
- descrizione del processo di fabbricazione utilizzato per la realizzazione del campione, eventuali specifiche produttive richieste dalle normative vigenti;
- descrizione dei materiali utilizzati nel processo di fabbricazione del campione con elenco di quelli alternativi ove non sia stato possibile reperire quelli richiesti dalle specifiche iniziali e concordate con Piaggio;
- attestazione circa la conformità rispetto alle specifiche tecniche;
- nel caso dell'abbigliamento, rispondenza alle tabelle e alle misure condivise con uno scarto massimo del 5%;

- nel caso dell'abbigliamento, evidenza dei risultati di prova, di resistenza ai lavaggi, come da valori riportati sul cartellino di accompagnamento del campione;
- tempistiche del processo di campionatura (indicazione di tutte le fasi della campionatura) .

#### 5. Esito di collaudo e benessere di Piaggio

Ciascun campione sarà attentamente esaminato da Piaggio. Piaggio avrà l'onere di inviare al Fornitore i risultati delle analisi entro un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi.

Qualora necessario, il Fornitore procederà, a propria cura e spese, all'invio di una seconda o di una terza campionatura al fine di ottenere il benessere alla fornitura del Prodotto da parte di Piaggio.

Relativamente al campionario (25 pezzi) dei capi di abbigliamento, il Fornitore dovrà utilizzare gli stessi materiali e la stessa qualità di processo dei Prodotti definitivi.

Resta inteso che la produzione in serie dei Prodotti potrà essere avviata non appena Piaggio provveda ad emettere il benessere definitivo. Eventuali deroghe verranno discusse in buona fede tra le Parti ed eventualmente concesse per iscritto da Piaggio, fermo restando l'obbligo del Fornitore di rimuovere gli eventuali difetti riscontrati e derogati entro e non oltre il termine indicato da Piaggio.

## **ALLEGATO 4 – REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL PORTALE FORNITORI PIAGGIO (di seguito il “Regolamento”)**

Al fine di disciplinare tutte le attività di invio, ricevimento e condivisione dei documenti e delle informazioni relative al rapporto di fornitura tra la Sua azienda (qui di seguito anche “Fornitore”) e Piaggio & C S.p.A. (qui di seguito anche “Piaggio”), Le inviamo il presente Regolamento riguardante le condizioni di accesso e di utilizzo del Portale Fornitori, che Le chiediamo di restituirci firmato per integrale accettazione.

Con la sottoscrizione del presente Regolamento il Fornitore si impegna:

1. a riconoscere espressamente il Portale Fornitore come mezzo elettronico ed unico strumento per l'invio a Piaggio delle proprie fatture e delle relative note di credito (qui di seguito anche “**Documenti**”) nonché di ogni altro documento che Piaggio comunichi successivamente come soggetto al presente Regolamento;
2. ad utilizzare il Portale Fornitori per la trasmissione a Piaggio dei Documenti;
3. a riconoscere la piena validità ed efficacia dei Documenti trasmessi tramite il Portale Fornitori, rinunciando espressamente al diritto di contestare la validità dei Documenti adducendo come unico motivo il fatto che i Documenti siano stati inviati tramite il Portale Fornitori;
4. a riconoscere ai Documenti lo stesso valore attribuito dal D.P.R. 633/72 alle fatture emesse in formato cartaceo;
5. a garantire la sostanziale corrispondenza di contenuto tra l'esemplare dei Documenti in proprio possesso e quello inviato a Piaggio con particolare riferimento agli elementi previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 633/72;
6. ad osservare le norme in materia di imposta di bollo disposte dal D.P.R. 642/72 se ed in quanto applicabili ai Documenti inviati a Piaggio. Con la sottoscrizione del presente regolamento, il Fornitore si impegna a valutare la possibilità di ottenere dall'Amministrazione Finanziaria l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale riconoscendo tale modalità di assolvimento dell'imposta funzionale alla trasmissione dei Documenti tramite l'utilizzo del Portale Fornitori. In tal caso, il Fornitore dovrà riportare sui Documenti la dichiarazione di assolvimento della stessa in maniera virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione;
7. Nel caso in cui il Fornitore non sia in possesso dell'autorizzazione di cui al punto 6, lo stesso si impegna ad apporre sull'esemplare della fattura e/o nota di credito in suo possesso la marca da bollo, dichiarando tale adempimento sull'esemplare trasmessa tramite il Portale Fornitori;

in tal caso, resta inteso che qualora Piaggio venga chiamata ad assolvere, per responsabilità solidale, il mancato versamento dell'Imposta di bollo, Piaggio avrà facoltà, dandone comunicazione scritta al Fornitore, di portare in detrazione le medesime somme, incluse a titolo esemplificativo le sanzioni, gli interessi e le eventuali spese legali, dai compensi spettanti al Fornitore in relazione al rapporto di fornitura/somministrazione.

Quanto precede non troverà applicazione nel caso in cui il Fornitore comunichi, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di Piaggio, il proprio assolvimento dell'imposta ed invii contestualmente a Piaggio la documentazione attestante il pagamento;

8. ad utilizzare il servizio di supporto che Piaggio rende disponibile per segnalare eventuali problemi nell'impiego del Portale Fornitori, con particolare riferimento alla trasmissione delle fatture e/o delle note di credito.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicheranno le disposizioni previste nelle Condizioni Generali di acquisto di cui questo Allegato costituisce parte integrante ed essenziale e nel Codice Civile.